

## Art. 80

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

## Revisioni (1)

1. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) stabilisce, con propri decreti (2), i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli *uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri* (18). Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (15).

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore (14) (24).

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli *uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri* (18), anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio* (19).

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (18) per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. (1) Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17), al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli *uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri* (18), il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore (10) capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, **o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)** (25), può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione (13) quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (3). (11) Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione (13) ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione (3) del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni (3).

9. (1) Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) definisce con proprio decreto (4), le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. (1) Il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (17) - *Dipartimento per i trasporti terrestri* (20) effettua periodici controlli sulle officine delle imprese (13) di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (5), da personale del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (20) in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle

qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento (6) (9). I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17), la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal *Ministro dell'economia e delle finanze* (21).

11. (1) Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) con proprio decreto, di concerto con il *Ministro dell'economia e delle finanze* (21), stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal *Dipartimento per i trasporti terrestri* (20) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (17) - *Dipartimento per i trasporti terrestri* (20), ai sensi del comma 10 (16).

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17), trasmettono all'ufficio competente del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (18) la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (20) per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione (12).

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque (22) circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 173,00 a euro 695,00** (8). Tale sanzione è raddoppiabile (6) in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti (7). L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del *Dipartimento per i trasporti*, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.002,00 a euro 8.009,00** (8). All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (23).

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (18) il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 431,00 a euro 1.734,00** (8). Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (18) revoca la concessione (13).

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8 (3).

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 431,00 a euro 1.734,00** (8). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) V. anche regolamento CDS artt. 238, 239, 240, 241 e appendici IX e X

Articolo modificato da:

- DLG 10.9.1993 n. 360,
- DLG 15.1.2002 n. 9,
- legge 29.7.2010 n. 120.

In applicazione del presente articolo ed in particolare dei commi 8 e seguenti sono state emanate numerose disposizioni (decreti ministeriali e circolari applicative) fra cui si citano quelle ancora valide e più importanti:

DM 4.10.1994 n. 652 - "Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisioni da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" (in "le revisioni dei veicoli" pag. 12.03.00); come modificato dal DM 5.3.2008 n. 66T (in "le revisioni dei veicoli" pag. 12.04.00);

DD 4.4.1995 - Modalità di collegamento telematico per la trasmissione alla MCTC (ora Dipartimento dei trasporti terrestri) delle certificazioni relative alle revisioni effettuate da imprese, consorzi o società consortili (in "codice della strada" pag. 080.03.06 o "le revisioni dei veicoli" pag. 62.01.00);

DM 6.4.1995 n. 170 - Regolamento sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa (in "codice della strada" pag. 080.05.04 o "le revisioni dei veicoli" pag. 23.05.00);

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

07/01/2019 pagina 2 di 4

iter  
COMMENTO CDS

iter  
REVISIONI

iter  
CDS

iter  
TECNICA VEICOLI

iter  
PRATICHE VEICOLI

- DM 6.4.1995** - Individuazione delle province in cui la revisione dei veicoli a motore, fino a sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, può essere eseguita anche da imprese di autoriparazione, loro consorzi o società consortili (in "codice della strada" pag. 080.03.08 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.04.00);
- circolare 22.5.1995 n. 88/95** aggiornata dalla circolare 7.8.1996 n. 112/96 e dalla circolare 6.9.1999 prot. n. 3997/604 (relativa alle attrezzature omologazione e uso da parte dei centri privati di revisione) (in "la motorizzazione 1999" pag. 99300 o "le revisioni dei veicoli" pag. 31.02.01); altre numerose disposizioni definiscono modalità e procedure per lo svolgimento delle prove in sede di revisione;
- DM 23.10.1996 n. 628** - Regolamento per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in "codice della strada" pag. 080.05.05 o "le revisioni dei veicoli" pag. 25.10.00); altre numerose disposizioni (decreti ministeriali, decreti direttoriali e circolari della DGM del MIT) definiscono le caratteristiche, le procedure di omologazione, le prescrizioni per l'uso delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle prove in sede di revisione;
- circolare 21.11.1996 n. 147/96** - Attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore affidate in concessione alle imprese titolari di officine di autoriparazione (in "la motorizzazione 1996" pag. 96545 o "le revisioni dei veicoli" pag. 31.02.06 e 32.03.06);
- DM 6.8.1998 n. 408** - Regolamento sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi (in "la motorizzazione 1998" pag. 98505 o "codice della strada" pag. 080.01.05 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.04.00); il decreto ha sostituito ed abrogato il precedente DM 13.1.1997 n. 20, contiene importanti disposizioni di carattere amministrativo per la circolazione del veicolo (deroghe, esiti della visita di revisione, ecc.) e tecnico per lo svolgimento dei controlli in sede di revisione, è stato ripetutamente modificato ed è abrogato dal DM 19.5.2017, n. 214 (che ha recepito la direttiva n. 2014/45/UE) a decorrere dal 20.5.2018;
- DM 29.11.2002** - Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/609 o "codice della strada" pag. 080.01.08 o "le revisioni dei veicoli" pag. 04.04.00); tuttavia, la materia deve intendersi disciplinata organicamente dal DM 19.5.2017, n. 214 (che ha recepito la direttiva n. 2014/45/UE) a decorrere dal 20.5.2018;
- DM 17.1.2003** - Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t - Anno 2003 (in "la motorizzazione 2003" pag. 2003/015 o "codice della strada" pag. 080.01.09 o "le revisioni dei veicoli" pag. 03.04.00); tuttavia, la materia deve intendersi disciplinata dal DM 19.5.2017, n. 214 (che ha recepito la direttiva n. 2014/45/UE) a decorrere dal 20.5.2018;
- DI 2.8.2007 n. 161** - Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli (in "la motorizzazione 2007" pag. 2007/406 o "codice della strada" pag. 080.05.03) che ha sostituito e abrogato il precedente DM 22.3.1999 n. 143
- DM 19.5.2017, n. 214** - Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE che abroga il DM 6.8.1998, n. 408 a decorrere dal 20.5.2018.
- Si segnala inoltre che, alla luce delle vigenti norme UE, l'Appendice IX - art. 238 del regolamento CDS, contenente l'elenco degli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico, deve ritenersi superata.
- DD 18.5.2018, prot. n. 211** - Istruzioni operative per decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche.
- Il DD contiene istruzioni immediatamente operative, altre in cui è prevista la decorrenza temporale e altre ancora per le quali occorreranno appositi provvedimenti.
- (2) Per la revisione generale v. in particolare il DM 19.5.2017, n. 214 (recepimento della direttiva n. 2014/45/UE) che abroga, a decorrere dal 20.5.2018, il DM 6.8.1998 n. 408 (in "la motorizzazione 1998" pag. 98505 o "codice della strada" pag. 080.01.05 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.04.00). Si rammenta inoltre che: a partire dall'anno 2000 la periodicità delle revisioni in Italia è stata allineata alla cadenza comunitaria. Pertanto non verranno più emanati gli annuali DDMM relativi alle revisioni generali delle varie categorie di veicoli essendo pienamente attuata la previsione dell'art. 80 del CDS, commi 3 e 4, per quanto riguarda la revisione periodica di motocicli e ciclomotori, il DM 16.1.2000 ne ha disposto l'obbligo con decorrenza 1.1.2001 con tempi e modalità stabiliti dal DM 7.12.2000 per l'anno 2001 e dal DM 14.11.2001 per l'anno 2002 ed infine il DM 29.11.2002 ha allineato la periodicità della revisione di dette categorie di veicoli a quella delle autovetture, a decorrere dal 20.5.2018, la materia deve intendersi disciplinata organicamente dal DM 19.5.2017, n. 214 (recepimento della direttiva n. 2014/45/UE).
- Specifici decreti ministeriali sono stati emanati per disciplinare la revisione di altre categorie di veicoli non comprese fra quelle contenute nel citato DM:
- **revisione periodica dei trenini turistici.** Con DM 15.3.2007 n. 55 (in "banca dati ITER" pag. 064224) sono stati individuati per i trenini turistici (definiti come complessi di veicoli atipici composti da un autoveicolo idoneo al traino ed almeno un rimorchio oppure da un autoveicolo e fino a tre rimorchi) i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente alle verifiche periodiche (revisioni) dei trenini turistici il decreto prevede che siano **effettuate annualmente**, a cura dei competenti UMC (Uffici Motorizzazione Civile), su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 CDS;
  - **revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico.** Per effetto del DM 17.12.2009 il controllo tecnico di tali veicoli deve essere effettuato con cadenza biennale sugli elementi indicati nell'allegato II del DM 6.8.1998 n. 408, fatte salve alcune eccezioni, ora sostituito dal **DM 19.7.2017, prot. n. 214**.
- (3) I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558 (in "banca dati ITER" pag. 045473). Per l'iscrizione al "registro delle imprese" v. le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558 (in "banca dati ITER" pag. 045473).
- (4) Le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 DLG 10.9.1993 n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00).
- (5) Vedasi "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.109 o "codice della strada" pag. 228.00.01 o "la patente di guida" pag. 82.01.00.
- (6) Parole così sostituite dall'art. 36 DLG 10.9.1993 n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00).
- (7) Parole aggiunte dapprima dall'art. 36 DLG 10.9.1993 n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00) e successivamente soppresse dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 (in "banca dati ITER" pag. 071144): "ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione".
- (8) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2019 fino al 31.12.2020, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza biennale (in "codice della strada") ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis dell'art. 195 CDS introdotto con la della legge finanziaria 2005 (in "codice della strada").
- (9) Le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 DLG 10.9.1993 n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00).
- (10) Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al DL 17.5.1996 n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva inserito le parole: "e dei loro rimorchi".
- (11) Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al DL 17.5.1996 n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva sostituito l'ultimo periodo del c. 8.
- (12) La procedura prevista dal presente comma 13 è stata semplificata dal DD 4.4.1995 (in "la motorizzazione 1995" pag. 95194 o "codice della strada" pag. 080.03.06 o "le revisioni dei veicoli" pag. 62.01.00) che ha previsto che le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese concessionarie siano rilasciate dalle stesse mediante apposito tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione, stampato tramite collegamento con il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- (13) Il DLG 31.3.1998 n. 112 (in "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o "codice della strada" pag. E.112 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.145 o "la patente di guida" pag. 90.30.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.07.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1998.03/13) sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.
- (14) Al riguardo delle **revisioni periodiche**, denominate "controllo tecnico" dalla UE, sono state emanate, nel tempo, le seguenti direttive:

**Direttiva Data N. GU Data GU Recepimento mediante**

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

07/01/2019 pagina 3 di 4

|                             |                          |                    |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>iter</b><br>COMMENTO CDS | <b>iter</b><br>REVISIONI | <b>iter</b><br>CDS | <b>iter</b><br>TECNICA VEICOLI | <b>iter</b><br>PRATICHE VEICOLI |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|            |                 |                                                        |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 77/143 [7] | 29.12.1976 L 47 | 18.2.1977 DLG 30.4.1992 n. 285 e DPR 16.12.1992 n. 495 |
| 88/449 [7] | 26.7.1988 L 222 | 12.8.1988 DLG 30.4.1992 n. 285 e DPR 16.12.1992 n. 495 |
| 91/225 [7] | 27.3.1991 L 103 | 23.4.1991 DLG 30.4.1992 n. 285 e DPR 16.12.1992 n. 495 |
| 91/328 [7] | 21.6.1991 L 178 | 6.7.1991 DLG 30.4.1992 n. 285 e DPR 16.12.1992 n. 495  |
| 92/54 [7]  | 22.6.1992 79    | 8.10.1992 DLG 10.9.1993 n. 360 e DPR 16.9.1996 n. 610  |
| 92/55 [7]  | 22.6.1992 79    | 8.10.1992 DLG 10.9.1993 n. 360 e DPR 16.9.1996 n. 610  |
| 94/23 [7]  | 8.6.1994 69     | 12.9.1994 DM 6.8.1998 n. 408                           |
| 96/96 [7]  | 20.12.1996 L 46 | 17.2.1997 DM 6.8.1998 n. 408                           |
| 1999/52    | 26.5.1999 L 142 | 5.6.1999 DM 7.8.2000                                   |
| 2001/9     | 12.2.2001 L 48  | 17.2.2001 DM 21.2.2002                                 |
| 2001/11    | 14.2.2001 L 48  | 17.2.2001 DM 12.8.2002                                 |
| 2003/27    | 3.4.2003 L 90   | 8.4.2003 DM 18.7.2003                                  |
| 2009/40    | 6.5.2009 L 141  | 6.6.2009 (rifiusione)                                  |
| 2010/48    | 5.7.2010 L 173  | 5.7.2010 DM 13.10.2011                                 |
| 2014/45    | 3.4.2014 193    | 17.6.2017 DM 19.5.2017, n. 214.                        |

[7] La direttiva 2009/40/UE ha abrogato tutte le precedenti riunendole in un unico testo.

Ai fini del controllo tecnico, la raccomandazione 5.7.2010, n. 2010/378/UE fornisce importanti orientamenti per una uniforme valutazione delle anomalie riscontrate nel corso della revisione del veicolo.

Tuttavia, la materia deve intendersi disciplinata organicamente dal DM 19.5.2017, n. 214 e dal DD 18.5.2018 prot. n. 211 in recepimento della direttiva n. 2014/45/UE, che accorpa il contenuto delle vigenti direttive e della raccomandazione 5.7.2010, n. 2010/378/UE, che abroga il DM 6.8.1998, n. 408 a decorrere dal 20.5.2018.

(15) L'Appendice IX - art. 238 regolamento CDS (DPR n. 495/1992) che contiene gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo è superata dalle vigenti norme UE.

(16) Le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli UMC e quelle eseguite dalle imprese e dai consorzi di tali imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 80 CDS sono state stabilite con DM 2.8.2007 n. 161 (in "codice della strada" pag. 080.05.03 o "la motorizzazione 2007" pag. 2007/406) che ha sostituito e abrogato il precedente DM 22.3.1999 n. 143 (in "la motorizzazione 1999" pag. 99179).

(17) Le originarie denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti" sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04).

(18) Le originarie denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04) anche se, successivamente, tale amministrazione, ha mutato denominazione fino alla attuale "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici".

(19) Le originarie denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04). L'attuale denominazione è "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (decreto-legge 18.5.2006 n. 181 convertito nella legge 17.7.2006 n. 233).

(20) Le originarie denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04) anche se, successivamente, tale amministrazione, ha mutato denominazione fino alla attuale "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici".

(21) Le originarie denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04).

(22) Parole così sostituite dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 (in "banca dati ITER" pag. 071144).

(23) Periodo così sostituito dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 (in "banca dati ITER" pag. 071144).

(24) Al riguardo del controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali circolanti nella UE, sono state emanate, nel tempo, le seguenti direttive:

| Direttiva | Data     | N. GU | Data GU   | Recepimento mediante |
|-----------|----------|-------|-----------|----------------------|
| 2000/30   | 6.6.2000 | L 203 | 10.8.2000 | DM 19.3.2001         |
| 2003/26   | 3.4.2003 | L 90  | 8.4.2003  | DM 20.6.2003         |
| 2010/47   | 5.7.2010 | L 173 | 8.7.2010  | DM 13.10.2011        |
| 2014/47   | 3.4.2014 | 139   | 17.6.2017 | DM 19.5.2017, n. 215 |

Ai fini del controllo tecnico, la raccomandazione 5.7.2010 n. 2010/379/UE fornisce importanti orientamenti per una uniforme valutazione delle anomalie riscontrate nel corso della revisione del veicolo.

Tuttavia, la materia deve intendersi disciplinata organicamente dal DM 19.5.2017, n. 215 (recepimento della direttiva n. 2014/47/UE che accorpa il contenuto delle vigenti direttive e della raccomandazione 5.7.2010 n. 2010/379/UE) che abroga il DM 19.3.2001 a decorrere dal 20.5.2018.

Parole così sostituite dall'art. 1, c. 1049 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) (in "banca dati ITER" pag. 096593).

**sintesi 31/12/2018** Modificato c. 8 per effetto della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). Aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 195 CDS con decorrenza dall'1.1.2019.